



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

non definitiva nella causa civile n. 1785/2021 R.G. promossa

da

AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA (

;

- ATTRICE

contro

BANCA SISTEMA S.P.A.

;

- CONVENUTA

* * *

Oggetto del processo: obbligazioni, interessi moratori

CONCLUSIONI

Per l'**attrice**:

«Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi suesposti:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

- respingere per assoluta carenza dei requisiti di legge l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo;

IN VIA PRELIMINARE:

- accertare e dichiarare l'assoluta inidoneità ai sensi di legge della documentazione a supporto del D.I. e l'assoluta carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e di conseguenza revocare l'opposto D.I.

IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE:

- accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dell'intero credito per interessi moratori azionato, su fatture scadute prima del 30.04.2014 e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo ed inefficace nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo n. 125/2021, R.G. N. 16040/2020 emesso dal Tribunale di Bologna in data 04.01.2021;

- nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione, in via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare che le richieste di Banca Sistema S.p.a. non sono ammissibili in quanto la domanda non è stata preceduta da formale costituzione

in mora ex art.1219 c.c., ragion per cui nessun obbligo di corresponsione di interessi moratori è mai sorto in capo all'odierna opponente e dunque il decreto ingiuntivo nr. 125/2021 – RG 16040/2020 oggetto della presente opposizione dovrà essere revocato;

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:

- accertare e dichiarare che le richieste di Banca Sistema S.p.a. a titolo di interessi moratori sono prive di qualsivoglia fondamento giuridico e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo nr. 125/2021 – RG 16040/2020 oggetto della presente opposizione;

IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Bologna ritenesse dovuti gli interessi moratori in favore di Banca Sistema S.p.a., accertare l'errore di calcolo intervenuto nella determinazione degli stessi, in quanto erronei sia il saggio di interesse applicato, sia la data di decorrenza e di termine del conteggio e dichiarare semmai dovuta la minor somma pari ad € 547,26.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.»

Per la **convenuta**:

«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione, così giudicare:

In via principale:

- rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 125/2021 emesso dal Tribunale di Bologna l'8 gennaio 2021, in accoglimento del ricorso rubricato al R.G. n. 16040/2020.

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi, anche della fase monitoria.»

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Viene in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito di istruttoria svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti, la causa promossa da **Azienda U.S.L. della Romagna** (di seguito, anche, Azienda U.S.L.), avente sede a Ravenna, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 12 maggio 2021 a Banca Sistema s.p.a.

Quanto ai motivi dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si rimanda all'atto introduttivo e agli scritti difensivi successivamente depositati.

2.

Costituitasi il 25 giugno 2021, **Banca Sistema s.p.a.** ha chiesto il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo per le ragioni illustrate in comparsa di risposta e negli scritti difensivi successivamente depositati.

3.

Gli inviti ad un ragionevole accordo non sono stati accolti.

4.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

5.

L'Azienda U.S.L. della Romagna è subentrata, nel 2014, alla ex Azienda U.S.L. di Forlì che nel periodo 2011 – 2013 aveva ricevuto dalla società 3M Italia s.p.a. la fornitura di materiale sanitario.

E' pacifico che 3M Italia s.p.a. ha eseguito in favore dell'Azienda U.S.L. di Forlì le prestazioni dovute: nessuna contestazione è mai sorta in proposito.

Con contratto di cessione anche di crediti futuri del 24 ottobre 2012 (notificato al debitore ceduto l'8 novembre 2012), 3M Italia s.p.a. ha ceduto a Banca Sistema i crediti, anche futuri, derivanti dalle forniture eseguite o da eseguirsi in favore dell'Azienda U.S.L. di Forlì.

La cessione del c.d. credito originario comprende anche «*tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio*».

Come pacifico in atti, i pagamenti delle somme dovute quale corrispettivo delle prestazioni eseguite da 3M Italia in favore dell'Azienda U.S.L. di Forlì sono avvenuti in ritardo.

Detti pagamenti sono stati effettuati in favore di Banca Sistema, proprio in forza della cessione dei crediti da 3M Italia s.p.a. all'odierna opposta.

In corso di causa, con la memoria istruttoria n. 1, l'opponente ha prodotto gli ordinativi di pagamento (in atti denominati anche mandati di pagamento) emessi dall'Azienda U.S.L. di Forlì in favore di Banca Sistema, cessionaria dei crediti, aventi ad oggetto «*saldo fatture scadute*», nonché la fatture a suo tempo emesse dalla cedente 3M Italia s.p.a.

Coi predetti ordinativi, l'Azienda U.S.L. di Forlì aveva dato mandato al tesoriere (Unicredit Banca) di pagare, su conto corrente bancario dedicato intestato a Banca Sistema, le somme portate dalle fatture della cedente 3M Italia s.p.a.

6.

Nel presente giudizio si tratta di stabilire se, e in quale misura, Azienda U.S.L. della Romagna debba pagare alla cessionaria Banca Sistema, in relazione alle forniture a suo tempo eseguite da 3M Italia, somme a titolo di interessi moratori per il ritardo nel pagamento dei corrispettivi

7.

Nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 28 dicembre 2020, la pretesa creditoria di Banca Sistema è così illustrata:

«*PREMESSO CHE*

- 3M Italia S.p.A. ("3M") è una multinazionale operante in diversi settori di mercato, tra cui quello delle forniture mediche e farmacologiche;
- l'Azienda USL di Forlì richiedeva forniture a 3M al fine di svolgere la propria attività di assistenza sanitaria;
- in esecuzione della citate forniture, 3M maturava il **credito** di complessivi **Euro 135.770,22** (il "Credito") come da seguente specifica:

Numero Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura (m €)
0161487	26/07/2011	24/10/2011	1.968,00
0007420_2012	16/01/2012	16/04/2012	9.543,83
0009233_2012	18/01/2012	18/04/2012	1.573,00
0022733_2012	06/02/2012	06/05/2012	237,86
0024710_2012	08/02/2012	08/05/2012	55,18
0024711_2012	08/02/2012	08/05/2012	529,98
0032047_2012	17/02/2012	17/05/2012	1.050,50
0045996_2012	07/03/2012	07/06/2012	1.059,96
0047213_2012	08/03/2012	08/06/2012	523,08
0048298_2012	09/03/2012	09/06/2012	1.112,04
0063012_2012	29/03/2012	29/06/2012	2.708,19
66851_2012	03/04/2012	03/07/2012	36,78
68075_2012	04/04/2012	04/07/2012	514,25
73726_2012	13/04/2012	13/07/2012	56,14
75958_2012	17/04/2012	17/07/2012	1.059,96
79881_2012	23/04/2012	23/07/2012	719,95
83441_2012	27/04/2012	27/07/2012	181,72
83440_2012	27/04/2012	27/07/2012	1.830,25
91992_2012	10/05/2012	10/08/2012	365,42
101688_2012	25/05/2012	25/08/2012	3.355,52
101689_2012	25/05/2012	25/08/2012	36,78
105937_2012	31/05/2012	31/08/2012	471,90
107710_2012	04/06/2012	04/09/2012	308,55
111720_2012	11/06/2012	11/09/2012	617,10
115505_2012	15/06/2012	15/09/2012	363,00
118189_2012	19/06/2012	19/09/2012	411,40
120044_2012	21/06/2012	21/09/2012	2.413,47
122467_2012	25/06/2012	25/09/2012	123,42
122469_2012	25/06/2012	25/09/2012	39,20
122468_2012	25/06/2012	25/09/2012	165,53
122466_2012	25/06/2012	25/09/2012	61,71
124830_2012	26/06/2012	26/09/2012	3.274,74
127952_2012	28/06/2012	28/09/2012	1.460,53
0137777	06/07/2012	06/10/2012	514,25
0137778	06/07/2012	06/10/2012	210,69
0140642	10/07/2012	10/10/2012	1.984,40
0142103	11/07/2012	11/10/2012	123,42
0149125	19/07/2012	19/10/2012	446,07
0152401	24/07/2012	24/10/2012	36,78
0153486_2012	25/07/2012	25/10/2012	514,25
0154611_2012	26/07/2012	26/10/2012	88,61
0154610_2012	26/07/2012	26/10/2012	35,62
0154609_2012	26/07/2012	26/10/2012	40,00
0158566_2012	31/07/2012	31/10/2012	786,50
0166427	24/08/2012	24/11/2012	442,23
174707_2012	06/09/2012	06/12/2012	719,95
175598_2012	07/09/2012	07/12/2012	4.381,59
179395_2012	13/09/2012	13/12/2012	40,00
181391_2012	17/09/2012	17/12/2012	834,90
181392_2012	17/09/2012	17/12/2012	514,25
192892_2012	28/09/2012	28/12/2012	1.379,09
0193749_2012	01/10/2012	01/01/2013	314,60
0199980_2012	09/10/2012	09/01/2013	514,25
0199979_2012	09/10/2012	09/01/2013	411,40
0204163_2012	15/10/2012	15/01/2013	1.202,14
0206260_2012	17/10/2012	17/01/2013	768,70
0214107_2012	29/10/2012	29/01/2013	617,10
0216996_2012	31/10/2012	31/01/2013	514,25
0218509	05/11/2012	05/02/2013	281,20
0220488	07/11/2012	07/02/2013	616,62
0220487	07/11/2012	07/02/2013	35,62
0221617	08/11/2012	08/02/2013	40,00
0224538	13/11/2012	13/02/2013	469,48
0227251	16/11/2012	16/02/2013	308,31
0235956	29/11/2012	28/02/2013	514,25
0237644	30/11/2012	28/02/2013	440,03
240817	05/12/2012	05/03/2013	1.588,97

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello A Te Serial#: 33a87bc51aeb396c - Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello A Te Serial#: 1f0ae521acca21d6

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA di FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA di FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521acca21d6

7892	16/01/2013	16/04/2013	617,10
9492	18/01/2013	18/04/2013	313,63
9494	18/01/2013	18/04/2013	924,92
9493	18/01/2013	18/04/2013	1.279,21
11460	22/01/2013	22/04/2013	65,34
0022368	05/02/2013	05/05/2013	156,82
0022369	05/02/2013	05/05/2013	465,12
0022367	05/02/2013	05/05/2013	308,31
0022370	05/02/2013	05/05/2013	1.153,13
0029872	15/02/2013	15/05/2013	433,18
0035963	25/02/2013	25/05/2013	1.541,54
0035962	25/02/2013	25/05/2013	2.892,19
0039454	28/02/2013	28/05/2013	10.890,00
0040348	01/03/2013	01/06/2013	355,74
0041328	04/03/2013	04/06/2013	514,25
0041327	04/03/2013	04/06/2013	653,40
0041326	04/03/2013	04/06/2013	1.306,80
0044514	07/03/2013	07/06/2013	1.570,58
0046680	11/03/2013	11/06/2013	514,25
0050940	15/03/2013	15/06/2013	514,25
0050939	15/03/2013	15/06/2013	403,76
0053167	19/03/2013	19/06/2013	56,14
0057313	25/03/2013	25/06/2013	384,36
0057312	25/03/2013	25/06/2013	2.575,15
63285	02/04/2013	02/07/2013	514,25
67023	08/04/2013	08/07/2013	1.408,90
67022	08/04/2013	08/07/2013	1.944,71
71016	12/04/2013	12/07/2013	218,11
80202	26/04/2013	26/07/2013	514,25
81130	29/04/2013	29/07/2013	208,83
0084135	03/05/2013	03/08/2013	1.286,21
0084949	06/05/2013	06/08/2013	617,10
0092554	15/05/2013	15/08/2013	590,43
106396	04/06/2013	04/09/2013	1.131,35
107420	05/06/2013	05/09/2013	2.876,78
108378	06/06/2013	06/09/2013	616,62
131783	08/07/2013	08/10/2013	719,95
132864	09/07/2013	09/10/2013	1.984,40
136789	15/07/2013	15/10/2013	5.322,60
137676	16/07/2013	16/10/2013	270,56
143364	24/07/2013	24/10/2013	514,25
147323	30/07/2013	30/10/2013	514,25
152023	07/08/2013	07/11/2013	529,98
152460	08/08/2013	08/11/2013	640,88
160828	03/09/2013	03/12/2013	4.725,51
163663	06/09/2013	06/12/2013	529,98
163662	06/09/2013	06/12/2013	822,80
176753	27/09/2013	27/12/2013	1.021,20
176752	27/09/2013	27/12/2013	36,78
184387	08/10/2013	08/01/2014	725,90
185307	09/10/2013	09/01/2014	665,68
188138	14/10/2013	14/01/2014	3.655,34
191061	17/10/2013	17/01/2014	37,09
192028	18/10/2013	18/01/2014	622,20
196386	25/10/2013	25/01/2014	236,68
198137	29/10/2013	29/01/2014	1.243,42
198136	29/10/2013	29/01/2014	622,20
199068	30/10/2013	30/01/2014	436,76
0201187	04/11/2013	04/02/2014	663,63
0209351	14/11/2013	14/02/2014	908,08
0216664	26/11/2013	26/02/2014	4.989,43
224619	05/12/2013	05/03/2014	518,50
225809	06/12/2013	06/03/2014	311,10
227701	10/12/2013	10/03/2014	414,80
228702	11/12/2013	11/03/2014	103,70
231916	16/12/2013	16/03/2014	207,40
TOTALE			€ 138.770,22

- nonostante il puntuale (e tempestivo) adempimento da parte di 3M, l'Azienda USL di Forlì (divenuta, medio tempore, l'Azienda USL della Romagna, di seguito il "Debitore") provvedeva al saldo del Credito con notevole ritardo (si vedano copie contabili e relativo schema riassuntivo allegato, docc. nn. 2 e 3), accumulando interessi (calcolati con la decorrenza e al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs 231/02) sulle somme dovute pari ad **Euro 6.168,27**, come di seguito evidenziato:

Numero Fattura	Data Fattura	Data Scadenza	Importo Fattura (in €)	Importo Saldato (in €)	Data Saldo	Interessi (al Saldo)
0161487	26/07/2011	24/10/2011	1.968,00	1.968,00	12/07/2013	267,92
0007420_2012	16/01/2012	16/04/2012	9.543,83	9.543,83	06/06/2013	859,93
0009233_2012	18/01/2012	18/04/2012	1.573,00	1.573,00	06/06/2013	141,04
0022733_2012	06/02/2012	06/05/2012	237,86	237,86	06/06/2013	20,39
0024710_2012	08/02/2012	08/05/2012	55,18	55,18	06/06/2013	4,71
0024711_2012	08/02/2012	08/05/2012	529,98	529,98	06/06/2013	45,20
0032047_2012	17/02/2012	17/05/2012	1.050,50	1.050,50	06/06/2013	87,52
0045996_2012	07/03/2012	07/06/2012	1.059,96	1.059,96	06/06/2013	83,42
0047213_2012	08/03/2012	08/06/2012	523,08	523,08	06/06/2013	41,05
0048298_2012	09/03/2012	09/06/2012	1.112,04	1.112,04	06/06/2013	87,04
0063012_2012	29/03/2012	29/06/2012	2.708,19	2.708,19	06/06/2013	200,09
66851_2012	03/04/2012	03/07/2012	36,78	36,78	06/06/2013	2,69
68075_2012	04/04/2012	04/07/2012	514,25	514,25	06/06/2013	37,43
73726_2012	13/04/2012	13/07/2012	56,14	56,14	06/06/2013	3,98
75958_2012	17/04/2012	17/07/2012	1.059,96	1.059,96	06/06/2013	74,13
79881_2012	23/04/2012	23/07/2012	719,95	719,95	06/06/2013	49,41
83441_2012	27/04/2012	27/07/2012	181,72	181,72	06/06/2013	12,31
83440_2012	27/04/2012	27/07/2012	1.830,25	1.830,25	06/06/2013	123,99
91992_2012	10/05/2012	10/08/2012	365,42	365,42	06/06/2013	23,63
101688_2012	25/05/2012	25/08/2012	3.355,52	3.355,52	06/06/2013	206,00
101689_2012	25/05/2012	25/08/2012	36,78	36,78	06/06/2013	2,26
105937_2012	31/05/2012	31/08/2012	471,90	471,90	06/06/2013	28,35
107710_2012	04/06/2012	04/09/2012	308,55	308,55	06/06/2013	18,27
111720_2012	11/06/2012	11/09/2012	617,10	617,10	06/06/2013	35,58
115505_2012	15/06/2012	15/09/2012	363,00	363,00	06/06/2013	20,61
118189_2012	19/06/2012	19/09/2012	411,40	411,40	06/06/2013	23,00
120044_2012	21/06/2012	21/09/2012	2.413,47	2.413,47	06/06/2013	133,88
122467_2012	25/06/2012	25/09/2012	123,42	123,42	06/06/2013	6,74
122469_2012	25/06/2012	25/09/2012	39,20	39,20	06/06/2013	2,14
122468_2012	25/06/2012	25/09/2012	165,53	165,53	06/06/2013	9,04
122466_2012	25/06/2012	25/09/2012	61,71	61,71	06/06/2013	3,37
124830_2012	26/06/2012	26/09/2012	3.274,74	3.274,74	06/06/2013	177,80
127952_2012	28/06/2012	28/09/2012	1.460,53	1.460,53	06/06/2013	78,78
0137777	06/07/2012	06/10/2012	514,25	514,25	12/07/2013	30,72
0137778	06/07/2012	06/10/2012	210,69	210,69	12/07/2013	12,59
0140642	10/07/2012	10/10/2012	1.984,40	1.984,40	12/07/2013	116,82
0142103	11/07/2012	11/10/2012	123,42	123,42	12/07/2013	7,24
0149125	19/07/2012	19/10/2012	446,07	446,07	12/07/2013	25,38
0152401	24/07/2012	24/10/2012	36,78	36,78	12/07/2013	2,05
0153486_2012	25/07/2012	25/10/2012	514,25	514,25	12/07/2013	28,58
0154611_2012	26/07/2012	26/10/2012	88,61	88,61	12/07/2013	4,91
0154610_2012	26/07/2012	26/10/2012	35,62	35,62	12/07/2013	1,97
0154609_2012	26/07/2012	26/10/2012	40,00	40,00	12/07/2013	2,21
0158566_2012	31/07/2012	31/10/2012	786,50	786,50	12/07/2013	42,68
0166427	24/08/2012	24/11/2012	442,23	442,23	12/07/2013	21,67
174707_2012	06/09/2012	06/12/2012	719,95	719,95	12/07/2013	33,39
175598_2012	07/09/2012	07/12/2012	4.381,59	4.381,59	12/07/2013	202,24
179395_2012	13/09/2012	13/12/2012	40,00	40,00	12/07/2013	1,79
181391_2012	17/09/2012	17/12/2012	834,90	834,90	12/07/2013	36,71
181392_2012	17/09/2012	17/12/2012	514,25	514,25	12/07/2013	22,61
192892_2012	28/09/2012	28/12/2012	1.379,09	1.379,09	12/07/2013	57,31
0193749_2012	01/10/2012	01/01/2013	314,60	314,60	19/08/2013	15,26
0199980_2012	09/10/2012	09/01/2013	514,25	514,25	20/09/2013	27,18
0199979_2012	09/10/2012	09/01/2013	411,40	411,40	19/08/2013	19,25
0204163_2012	15/10/2012	15/01/2013	1.202,14	1.202,14	19/08/2013	54,72
0206260_2012	17/10/2012	17/01/2013	768,70	768,70	19/08/2013	34,67
0214107_2012	29/10/2012	29/01/2013	617,10	617,10	19/08/2013	26,26
0216996_2012	31/10/2012	31/01/2013	514,25	514,25	19/08/2013	21,66
0218509	05/11/2012	05/02/2013	281,20	281,20	19/08/2013	11,55
0220488	07/11/2012	07/02/2013	616,62	616,62	19/08/2013	25,06
0220487	07/11/2012	07/02/2013	35,62	35,62	19/08/2013	1,45
0221617	08/11/2012	08/02/2013	40,00	40,00	19/08/2013	1,62
0224538	13/11/2012	13/02/2013	469,48	469,48	19/08/2013	18,48
0227251	16/11/2012	16/02/2013	308,31	308,31	19/08/2013	11,94
0235956	29/11/2012	28/02/2013	514,25	514,25	19/08/2013	18,60
0237644	30/11/2012	28/02/2013	440,03	440,03	19/08/2013	15,92
240817	05/12/2012	05/03/2013	1.588,97	1.588,97	19/08/2013	55,80
7892	16/01/2013	16/04/2013	617,10	617,10	20/11/2013	31,65
9492	18/01/2013	18/04/2013	313,63	313,63	20/11/2013	15,93
9494	18/01/2013	18/04/2013	924,92	924,92	20/11/2013	46,99
9493	18/01/2013	18/04/2013	1.279,21	1.279,21	20/11/2013	64,99
11460	22/01/2013	22/04/2013	65,34	65,34	20/11/2013	3,26

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello A Te Serial#: 33a87bc51aeb396c - Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello A Te Serial#: 1f0ae521aca21d

Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: CA di FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33a87bc51aeb396c
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA di FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d

0022368	05/02/2013	05/05/2013	156,82	156,82	20/11/2013	7,33
0022369	05/02/2013	05/05/2013	465,12	465,12	20/11/2013	21,73
0022367	05/02/2013	05/05/2013	308,31	308,31	20/11/2013	14,41
0022370	05/02/2013	05/05/2013	1.153,13	1.153,13	24/12/2013	63,01
0029872	15/02/2013	15/05/2013	433,18	433,18	24/02/2014	28,72
0035963	25/02/2013	25/05/2013	1.541,54	1.541,54	20/11/2013	64,64
0035962	25/02/2013	25/05/2013	2.892,19	2.892,19	20/11/2013	121,27
0039454	28/02/2013	28/05/2013	10.890,00	10.890,00	20/11/2013	448,80
0040348	01/03/2013	01/06/2013	355,74	355,74	20/11/2013	14,32
0041328	04/03/2013	04/06/2013	514,25	514,25	20/11/2013	20,33
0041327	04/03/2013	04/06/2013	653,40	653,40	20/11/2013	25,83
0041326	04/03/2013	04/06/2013	1.306,80	1.306,80	20/11/2013	51,66
0044514	07/03/2013	07/06/2013	1.570,58	1.570,58	20/11/2013	60,96
0046680	11/03/2013	11/06/2013	514,25	514,25	20/11/2013	19,47
0050940	15/03/2013	15/06/2013	514,25	514,25	20/11/2013	18,97
0050939	15/03/2013	15/06/2013	403,76	403,76	20/11/2013	14,90
0053167	19/03/2013	19/06/2013	56,14	56,14	20/11/2013	2,02
0057313	25/03/2013	25/06/2013	384,36	384,36	20/11/2013	13,26
0057312	25/03/2013	25/06/2013	2.575,15	2.575,15	20/11/2013	88,84
63285	02/04/2013	02/07/2013	514,25	514,25	20/11/2013	16,89
67023	08/04/2013	08/07/2013	1.408,90	1.408,90	20/11/2013	44,29
67022	08/04/2013	08/07/2013	1.944,71	1.944,71	20/11/2013	61,14
71016	12/04/2013	12/07/2013	218,11	218,11	20/11/2013	6,65
80202	26/04/2013	26/07/2013	514,25	514,25	20/11/2013	14,01
81130	29/04/2013	29/07/2013	208,83	208,83	20/11/2013	5,54
0084135	03/05/2013	03/08/2013	1.286,21	1.286,21	20/11/2013	32,65
0084949	06/05/2013	06/08/2013	617,10	617,10	20/11/2013	15,23
0092554	15/05/2013	15/08/2013	590,43	590,43	20/11/2013	13,34
106396	04/06/2013	04/09/2013	1.131,35	1.131,35	20/11/2013	20,29
107420	05/06/2013	05/09/2013	2.876,78	2.876,78	20/11/2013	50,83
108378	06/06/2013	06/09/2013	616,62	616,62	20/11/2013	10,77
131783	08/07/2013	08/10/2013	719,95	719,95	24/12/2013	12,91
132864	09/07/2013	09/10/2013	1.984,40	1.984,40	24/12/2013	35,12
136789	15/07/2013	15/10/2013	5.322,60	5.322,60	24/12/2013	86,77
137676	16/07/2013	16/10/2013	270,56	270,56	24/12/2013	4,35
143364	24/07/2013	24/10/2013	514,25	514,25	24/12/2013	7,31
147323	30/07/2013	30/10/2013	514,25	514,25	24/02/2014	13,82
152023	07/08/2013	07/11/2013	529,98	529,98	24/02/2014	13,25
152460	08/08/2013	08/11/2013	640,88	640,88	24/02/2014	15,88
160828	03/09/2013	03/12/2013	4.725,51	4.725,51	06/05/2014	165,39
163663	06/09/2013	06/12/2013	529,98	529,98	24/02/2014	9,67
163662	06/09/2013	06/12/2013	822,80	822,80	24/02/2014	15,02
176753	27/09/2013	27/12/2013	1.021,20	1.021,20	24/02/2014	13,65
176752	27/09/2013	27/12/2013	36,78	36,78	06/05/2014	1,08
184387	08/10/2013	08/01/2014	725,90	725,90	24/02/2014	7,71
185307	09/10/2013	09/01/2014	665,68	665,68	24/02/2014	6,92
188138	14/10/2013	14/01/2014	3.655,34	3.655,34	06/05/2014	92,54
191061	17/10/2013	17/01/2014	37,09	37,09	24/02/2014	0,32
192028	18/10/2013	18/01/2014	622,20	622,20	24/02/2014	5,20
196386	25/10/2013	25/01/2014	236,68	236,68	06/05/2014	5,40
198137	29/10/2013	29/01/2014	1.243,42	1.243,42	06/05/2014	27,26
198136	29/10/2013	29/01/2014	622,20	622,20	06/05/2014	13,64
199068	30/10/2013	30/01/2014	436,76	436,76	06/05/2014	9,48
0201187	04/11/2013	04/02/2014	663,63	663,63	06/05/2014	13,65
0209351	14/11/2013	14/02/2014	908,08	908,08	06/05/2014	16,63
0216664	26/11/2013	26/02/2014	4.989,43	4.989,43	06/05/2014	77,81
224619	05/12/2013	05/03/2014	518,50	518,50	06/05/2014	7,27
225809	06/12/2013	06/03/2014	311,10	311,10	06/05/2014	4,29
227701	10/12/2013	10/03/2014	414,80	414,80	06/05/2014	5,34
228702	11/12/2013	11/03/2014	103,70	103,70	06/05/2014	1,31
231916	16/12/2013	16/03/2014	207,40	207,40	06/05/2014	2,39
TOTALE			€ 135.770,22	€ 135.770,22		€ 6.168,27

CONSIDERATO CHE

- con contratto di cessione, anche di crediti futuri, del 24 ottobre 2012 (la "Cessione" - doc. n. 4), 3M ha ceduto a BS il Credito, comprensivo di "tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio";

- la Cessione è stata notificata al Debitore in data 8 novembre 2012 (cfr. doc. n. 4);

- Il Debitore non ha mai comunicato il rifiuto alla cessione del credito di cui all'art. 117 del D. Lg.s 163/2006, e di cui all'art. 106 del nuovo Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal D. Lgs. 50/2016 in vigore dal 19/4/2016;

- In virtù di quanto sopra, BS è quindi creditrice nei confronti dell'Azienda USL della Romagna di Euro 6.168,27 a titolo di interessi maturati, sulle Fatture oggetto di saldo, fino alla data di adempimento dello stesso (oltre interessi, al tasso legale, da tale data fino al soddisfo);

- Tale somma di denaro è certa, liquida ed esigibile e sussistono i presupposti previsti all'art. 633 e segg. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo di pagamento;

- in particolare, il Credito è assistito da prova scritta ai sensi dell'art. 634, secondo comma, c.p.c., essendo rappresentato nelle scritture contabili tenute in conformità alle vigenti disposizioni di legge, di cui si produce estratto autentico (doc. n. 5);

[...]».

8.

Col ricorso ex art. 633 c.p.c. Banca Sistema ha dunque chiesto di ingiungere all'Azienda U.S.L. della Romagna di pagare la somma di «euro 6.168,27 a titolo di interessi maturati, sulle Fatture oggetto di saldo, fino alla data di adempimento dello stesso (oltre interessi, al tasso legale, da tale data fino al soddisfo), oltre spese della procedura monitoria, oltre Euro 73,20 per le spese di estrazione e autentica delle scritture contabili, come da fattura allegata (cfr. doc. n. 5), rimborso delle spese generali nella misura di legge, Iva, Cpa, alle spese di iscrizione e successive occorrendo».

9.

Il decreto opposto, depositato l'8 gennaio 2021 con n. 125, reca l'ingiunzione di pagare la somma di **euro 6.168,27** a titolo di interessi moratori dovuti dall'Azienda U.S.L. della Romagna, subentrata all'Azienda U.S.L. di Forlì, per il tardivo pagamento di quanto dovuto in relazione alle fatture emesse da 3M Italia, oltre agli «*interessi come da domanda*» e alle spese del procedimento monitorio.

10.

Nel calcolare la somma di **euro 6.168,27** alla data del saldo delle fatture, ossia dell'effettivo accredito delle somme pagate, l'ingiungente ha tenuto conto dell'importo dovuto (ossia, quello complessivo portato da ogni singola fattura, comprensivo di IVA) e della data di scadenza (di regola, successiva di tre mesi dalla data di emissione) indicati in fattura, nonché delle previsioni generali relative ai termini di pagamento e al saggio degli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

11.

A sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'Azienda U.S.L. della Romagna ha svolto i seguenti motivi:

a) estinzione del credito per **prescrizione quinquennale** ex art. 2948, n. 4. c.c. («Si prescrivono in cinque anni [...] 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»), in quanto, secondo l'opponente, le «*fatture di fornitura*» cui si riferisce l'ingiungente sono state pagate entro il 30 aprile 2014 (secondo il prospetto prodotto da Banca Sistema come doc. 3 in fase monitoria, gli ultimi

pagamenti sono avvenuti a maggio 2014) e alla data della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (8 gennaio 2021) era ormai maturata la prescrizione quinquennale;

b) omessa **costituzione in mora** ex art. 1219 c.c., «*ragion per cui nessun obbligo di corresponsione di interessi moratori è mai sorto in capo all'odierna opponente*»;

c) erronea **quantificazione delle somme** per effetto di erronea determinazione **c')** del **saggio degli interessi** e **c'')** del **dies a quo** per il calcolo degli interessi moratori, non avendo l'opposta tenuto conto degli «*specifici accordi contrattualmente convenuti tra le parti e della normativa vigente applicabile ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni*» e ciò «*in assoluta difformità rispetto a quanto previsto nelle convenzioni*». A tal proposito, l'opponente, secondo cui per accordo tra le parti il termine di novanta giorni per il pagamento decorreva dal giorno 15 del mese o dall'ultimo giorno del mese in cui ogni singola fattura era stata protocollata, in atto di citazione ha specificatamente dedotto quanto segue:

c'): «- *Eccezione relativa al tasso di interesse applicato in assoluta difformità rispetto a quanto previsto nelle convenzioni.*

Pur ritenendo dirimenti le eccezioni sopra esposte, per scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle stesse, si evidenzia come la pretesa sia comunque illegittima stante l'erronea determinazione degli interessi moratori pretesi. In primo luogo parte avversaria ha erroneamente determinato la decorrenza degli interessi richiesti, non tenendo conto degli specifici accordi contrattualmente convenuti tra le parti e della normativa vigente applicabile ai pagamenti delle pubblica amministrazioni.

La ex Ausl di Forlì, effettivamente, stipulava contratti di fornitura di materiale vario nel periodo di pertinenza delle fatture in contestazione (2011-2013) la cui disciplina viene qui di seguito vengono riepilogata con allegazione degli atti relativi a ciascuna tipologia di fornitura:

I) in relazione alla fornitura di "materiali e sistemi di imballaggio per dispositivi medici che devono essere sterilizzati a vapore":

- determinazione nr. 906 del 04.11.2003 per approvazione lettera di invito per fornitura e capitolato d'oneri contenete le clausole riguardanti il tasso di interesse da applicare art. 9 fatturazione e pagamento) – Doc. 4);

- determinazione nr. 111 del 28.05.2008 per rinnovo fornitura periodo 19.03.2008-18.03.2010 – Doc. 5;

- determinazione nr. 107 del 01.07.2010 per proroga fornitura per il periodo 19.03.2010- 18.09.2011 – Doc. 6;

- determinazione nr. 180 del 21.10.2011 per proroga fornitura per il periodo 18.09.2011- 17.09.2012 – Doc. 7;

- determinazione nr. 122 del 07.12.2012 per proroga fornitura per il periodo 18.09.2012- 17.09.2013 – Doc. 8;

- determinazione nr. 311 del 30.12.2013 per proroga fornitura per il periodo 18.09.2013 - 17.09.2014 – Doc. 9;

II) in relazione alla fornitura di "materiale da medicazione classica":

- determinazione nr. 131 del 26.05.2009 per fornitura sino al 22.10.2012 contenente le clausole riguardanti il tasso di interesse – Doc. 10;

- determinazione nr. 69 del 29.03.2013 per proroga fornitura sino al 30.06.2014 – Doc. 11;

III) in relazione alla fornitura di “elettrodi monouso Red Hot in esclusiva”:

- determinazione nr. 179 del 19.10.2010 per fornitura nel periodo 01.10.2010 – 30.09.2011

- contenente le clausole riguardanti il tasso di interesse da applicare - Doc. 12;

- determinazione nr. 185 del 09.11.2011 per rinnovo fornitura periodo dal 01.10.2011 al 30.09.2012 – Doc. 13;

- determinazione nr. 97 del 08.11.2012 per rinnovo fornitura periodo dal 01.10.2012 al 31.03.2013 – Doc. 14;

- determinazione nr. 96 del 26.04.2013 per rinnovo fornitura periodo dal 01.04.2013 al 30.06.2013 – Doc. 15;

IV) in relazione alla fornitura di “sistemi per il trattamento di pazienti post operatori o in urgenza per i Dipartimenti Chirurgico e d’Emergenza”:

- determinazione nr. 141 del 24.12.2012 per fornitura nel periodo 01.11.2012 – 31.10.2013– contenente le clausole riguardanti il tasso di interesse da applicare - Doc. 16;

- determinazione nr. 250 del 07.11.2013 per fornitura rinnovo fornitura nel periodo 01.11.2013 – 31.10.2014 - Doc. 17;

V) in relazione agli ordini in economia:

- nr. 6 ordini in economia annualità 2012 e 2013 con richiamo alle determinazioni quanto alle clausole riguardanti il tasso di interesse applicato – doc. 18;

Si produce, altresì, capitolato generale per le gare di fornitura di beni e servizi dell'ex Azienda USL di Forlì, ove all'art. 12 vengono specificate le modalità di pagamento e le clausole riguardanti il tasso di interesse da applicare – doc. 19.

Le suddette disposizioni prevedevano specifiche modalità di conteggio degli interessi da ritardato pagamento, modalità del tutto diverse rispetto a quelle applicate da controparte nel conteggio contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo e precisamente tutti i pagamenti dei corrispettivi dovevano essere effettuati dall'Amministrazione contraente sulla base di quanto previsto nelle pattuizioni sopra citate, ovvero a decorrere dal 90° giorno dalla data di ricevimento della fattura, intendendosi pervenuto il 15 del mese il documento protocollato fra il 1° e il 15° giorno del mese e pervenuto l'ultimo giorno del mese il documento protocollato fra il 16° e l'ultimo giorno del mese.

Invero, tutte le disposizioni sopra indicate sottostanti ciascuna fornitura di cui alle 133 fatture, cioè quelli tra la società 3M (cedente) ed Ausl Romagna, contengono una clausola espressa che così recita:

“trascorso tale termine il fornitore potrà chiedere il riconoscimento degli interessi. Il tasso da applicare dal 91° giorno dalla data standardizzata arrivo fattura dovrà essere pari l'Euribor 6 mesi aumentato di punti 0,50.”

Ne consegue che, grandissima parte degli importi richiesti per interessi non sono dovuti, in quanto il tasso effettivo al quale eventualmente dovevano essere calcolati, risulta di molto inferiore.

Orbene, senza inversione dell'onere della prova di ricezione delle fatture, e senza che ciò possa essere considerato riconoscimento di debito, prima dell'assolvimento dell'onere

della prova di controparte, si produce e richiama prospetto di calcolo, realizzato con il corretto Euribor + 0,50, riportante le date effettive di ricezione al protocollo delle fatture e le date di fine calcolo corrette giusti mandati [vds. doc. 20].

L'importo che ne deriva (rispetto alla somma richiesta pari ad oltre 6000,00 euro) sarebbe notevolmente inferiore rispetto alla somma azionata con il ricorso monitorio e pari ad euro 547,26.

In relazione alle fatture oggetto del presente giudizio, senza accettazione di alcun inversione dell'onere probatorio, la scrivente difesa ne riserva la produzione ove necessaria nel corso dei successivi atti difensivi al fine di dimostrare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese creditorie azionate da controparte»;

c") «- Eccezione relativa all'errore sulle date di inizio del calcolo interessi.

Controparte, sebbene avesse l'onere della prova in merito alla dimostrazione delle date di ricezione delle fatture, ha invece trovato più comodo (rectius conveniente) applicare nel proprio calcolo le date di emissione fatture, fatture peraltro nemmeno prodotte.

Riguardo al termine iniziale da cui decorrono gli interessi la regola, riportata in ciascuna determinazione, prevede: "I pagamenti saranno effettuati entro i termini a decorrere dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione contraente. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto da protocollo generale dell'Azienda USL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto."

Pertanto, tutti i pagamenti dei corrispettivi dovevano essere effettuati con le modalità indicate, ovvero a decorrere dal 90° giorno dalla data di arrivo della fattura secondo la procedura già precedentemente delineata.

In particolare, infatti, riguardo al termine iniziale da cui decorrono gli interessi si evidenzia che la data di arrivo della fattura, come previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22/1980 (da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 231/2002), è attestata dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell'azienda USL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

A tal proposito si fa nuovamente riferimento al conteggio redatto dall'U.O. Bilancio e Flussi Finanziari dell'Azienda UsI della Romagna riferibile alla posizione della ditta 3M Italia spa (vds. doc. 20) da cui è possibile ricavare, osservando la colonna denominata "data prot", la data in cui il documento contabile è pervenuto presso l'ex Azienda UsI di Forlì ed è il momento in cui l'Azienda apponeva sulla fattura il timbro di arrivo denominato appunto protocollo. E' solo da questa data che può decorrere il termine di scadenza della fattura anche ai fini dell'eventuale conteggio di interessi moratori da quantificarsi solo oltre il 91° giorno dall'arrivo del documento contabile con tale modalità.

Ne deriva che il calcolo effettuato da controparte presenta, automaticamente, notevoli somme in più rispetto a quelle effettivamente ed eventualmente dovute».

Con la prima memoria istruttoria, l'opponente ha svolto ulteriori deduzioni e fatto nuove produzioni (vedi i documenti da 21 a 31), osservando fra l'altro che:

«Gli interessi calcolati da controparte ai tassi previsti dal D. Lgs. 231/2002 risultano, pertanto, non dovuti e illegittimi posto che non sono mai stati previsti dalle clausole contrattuali accettate e sottoscritte dalla società fornitrice al momento dell'aggiudicazione dei contratti di fornitura sopra trascritte.

Diversamente da quanto sostenuto da controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta occorre evidenziare che la società fornitrice ha espressamente approvato le clausole contrattuali in oggetto in riferimento alle varie forniture, come si evince dall'ulteriore documentazione contrattuale qui di seguito elencata:

in relazione alla fornitura di "elettrodi monouso Red Hot in esclusiva":

- Contratto relativo all'aggiudicazione di cui alla Det. n. 179/2010 (doc. 23), Contratto relativo al rinnovo di cui alla Det. n. 185/2011 (doc. 24) e successive proroghe contrattuali alle medesime condizioni (doc. 25, 26);

in relazione alla fornitura di "materiale da medicazione classica":

- sottoscrizione espressa condizioni di pagamento di cui all'art. 16 convenzione intercent-ER (doc. 27) con relativo ordinativo di fornitura (doc. 28);

in relazione a "sistemi per il trattamento di pazienti post operatori o in urgenza per i Dipartimenti Chirurgico e d'Emergenza":

- determinazione nr. 46 del 28 agosto 2012 ove si da atto che la Ditta 3M è subentrata alla Ditta Medica Vallengia s.p.a con accettazione di tutte le clausole economiche e contrattuali già in essere (doc. 29) e successive proroghe del suddetto contratto (doc. 30,31).

Relativamente agli ordini in economia già prodotti con atto introduttivo si ribadisce come gli stessi fungano da contratti ed in essi siano espressamente riportate le clausole per il calcolo degli interessi (vds. doc. 18 atto di citazione in opposizione).

Ogni avversa deduzione sul punto è dunque destituita di fondamento giuridico»;

d) erronea individuazione del *dies ad quem*, ossia della data finale di calcolo degli interessi, dovendosi considerare non la data di effettivo accredito della somma versata in pagamento delle singole fatture, ma quella di emissione del mandato di pagamento. In atto di citazione, l'opponente ha infatti affermato che: «Analogo vizio si riscontra relativamente al *dies ad quem del conteggio*. In ottemperanza al dettato dell'art. 8 del D.L. 30/12/1979 n. 663, convertito in legge il 29/02/1980 n. 33 poi novellato dall'art. 35 della L. 30/03/1981 n. 119 al quale la Regione Emilia Romagna si è adeguata con la propria legge 29/03/1980 n. 22, tutti i pagamenti delle USL devono essere effettuati con mandati sul Tesoriere di ciascuna di esse. Ne consegue che il pagamento delle spese viene effettuato a mezzo di mandati sulla Tesoreria della Azienda USL, di tal che non va considerata la data in cui l'accredito è pervenuto materialmente al fornitore, ma appunto la data di emissione dei relativi mandati, che precedono di alcuni giorni l'effettiva disponibilità sul c/c dei relativi importi. Pertanto anche il termine finale del conteggio degli interessi sconta tale erronea impostazione. Il risultato che ne consegue è l'erroneità dei conteggi eseguiti da parte ricorrente che prendono a riferimento una data diversa. In relazione ai citati mandati di pagamento, senza accettazione di alcun inversione dell'onere probatorio, la scrivente difesa ne riserva la produzione ove necessaria nel corso dei successivi atti difensivi al fine di dimostrare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese creditorie azionate da controparte».



12.

Si richiamano gli argomenti difensivi e le produzioni dell'opposta.

13.

Si tratta ora di esaminare i motivi posti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

14.

L'eccezione di prescrizione *sub a)* non può essere accolta.

Da un lato, essa è stata genericamente formulata, considerato che i termini per il pagamento delle singole fatture erano, nella prospettazione di Banca Sistema, compresi tra il 24 ottobre 2021 ed il 16 marzo 2014. In particolare, l'opponente, la quale pure osserva che la ex Ausl Forlì «*effettivamente, stipulava contratti di fornitura di materiale vario nel periodo di pertinenza delle fatture in contestazione (2011-2013)*» e ricorda che per le predette forniture la società cedente 3M Italia s.p.a. aveva emesso centotrentatré fatture (v. le produzioni fatte dell'opponente con la memoria n. 1) con termini di pagamento compresi nell'arco di oltre un biennio (v. anche il doc. 20 prodotto dall'opponente), neppure dopo le difese e produzioni dell'opposta relative agli atti interruttivi (si veda la comparsa di risposta e i documenti ad essa allegati) ha precisato quali crediti per interessi moratori devono ritenersi prescritti (dunque, ha sostenuto che tutti, indistintamente, sono estinti per prescrizione), né ha con chiarezza indicato il *dies a quo* del periodo di prescrizione (dunque, ha implicitamente richiamato le proprie difese sulla scadenza dei termini di pagamento).

Dall'altro, anche ove volesse ritenersi, in ipotesi, applicabile al caso di specie la norma sulla prescrizione quinquennale richiamata dall'opponente, l'opposta ha dimostrato documentalmente di aver inviato, tra il 2015 ed il 2019, comunicazioni a mezzo PEC recanti diffida al pagamento (documenti 3, 4 e 5) e di aver notificato il 16 ottobre 2018 all'Azienda U.S.L. della Romagna (doc. 6) il decreto ingiuntivo 10 luglio 2018, n. 15610 emesso dal Tribunale di Milano sempre per la somma di euro 6.168,27 e per il medesimo titolo qui fatto valere: si raffronti il tenore del ricorso per decreto ingiuntivo presentato il 12 giugno 2018 al Tribunale di Milano (doc. 6) e quello da cui origina il decreto qui opposto.

L'opponente non ha preso posizione sul doc. 6 prodotto dalla controparte, mentre Banca Sistema ha precisato che il decreto ingiuntivo 10 luglio 2018, n. 15610 era stato opposto. Deve allora ritenersi, in assenza di migliori spiegazioni delle parti (il doc. 6, nel quale compare il timbro relativo all'avvenuta protocollazione di ricorso e decreto ad opera dell'Unità Operativa Affari Generali dell'Azienda U.S.L. della Romagna, è stato evidentemente prodotto dall'odierna attrice nel giudizio ex art. 645 c.p.c. davanti al Tribunale di Milano), che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano sia stata definita con una pronuncia in rito (verosimilmente per incompetenza territoriale: ma è qui possibile solo affacciare delle ipotesi), poiché nel presente giudizio nessuna eccezione processuale è stata sollevata dall'opponente con riferimento a quella diversa vicenda processuale.



L'opponente contesta l'efficacia delle comunicazioni via email osservando che esse, o meglio alcune, erano indirizzate alla ormai estinta Azienda USL di Forlì («*non più esistente all'epoca dell'inoltro dei richiamati estratti conti*») e non alla Azienda USL della Romagna, «*già costituita nel 2014*» (così già nella prima memoria istruttoria depositata dall'opponente), ma nulla ha dedotto, e dunque non ha sollevato contestazione alcuna, in ordine all'efficacia interruttiva conseguente alla notifica in data 16 ottobre 2018 del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano.

In effetti, *sub doc. 3* sono prodotti tre estratti conto formati nel 2015 e uno formato nel 2016 (tutti recanti anche il conteggio degli interessi moratori spettanti a Banca Intesa e come tali, atteso il loro tenore complessivo e l'implicita richiesta di pagamento, idonei ad interrompere la prescrizione) indirizzati alla «AZIENDA USL FORLÌ CORSO DELLA REPUBBLICA 171/D 47121 FORLÌ FC» e trasmessi via PEC all'indirizzo bilanci@pec.ausl.fo.it. E' vero, e non è contestato, che nel 2014 alla ex Azienda U.S.L. di Forlì era subentrata l'Azienda U.S.L. della Romagna, ma neppure è contestato, a fronte delle produzioni eseguite dall'opposta già con la comparsa di costituzione, che alle date 27 luglio 2015, 14 ottobre 2015, 28 gennaio 2016 e 21 aprile 2016 la casella di posta elettronica bilanci@pec.ausl.fo.it, come anche si desume dalla prova dell'accettazione e della consegna dei messaggi di posta elettronica (doc. 3), era ancora pienamente funzionante, dunque non era stata disattivata dall'ente subentrato all'Azienda U.S.L. di Forlì, poiché diversamente Banca Sistema non avrebbe ottenuto la prova di accettazione e di consegna. Ciò significa che la casella di posta elettronica già facente capo alla ex Azienda U.S.L. di Forlì era stata mantenuta operativa proprio per consentire all'ente a quella subentrato di ricevere le comunicazioni relative ai rapporti precedentemente instaurati con l'ente ormai estinto ed ancora pendenti. Ciò neppure è stato contestato dall'opponente, la quale si è limitata ad affermare, senza prendere posizione sul valore probatorio delle ricevute di accettazione e consegna delle email PEC, che le email di cui al doc. 3, così come le altre prodotti, erano state inviate «*non alla scrivente Azienda, già costituita nel 2014, bensì all'ex Usl di Forlì già non più esistente all'epoca dell'inoltro dei richiamati estratti conto*» (così si legge nella memoria istruttoria n. 1).

Peraltro, l'opposta ha altresì prodotto le comunicazioni, anch'esse idonee ad interrompere la prescrizione, spedite da Banca Sistema all'indirizzo PEC azienda@pec.auslromagna.it il 6 marzo 2018, il 18 maggio 2018 ed il 9 agosto 2019 (doc. 4) nonché il 6 marzo 2018, il 18 maggio 2018 ed il 9 agosto 2018 (doc. 5).

Ad ogni modo, l'obbligazione per interessi moratori qui dedotta in giudizio, la cui fonte (oltre che nelle pattuizioni contrattuali, come di seguito si dirà) si rinviene nel d.lgs.9 ottobre 2002, n. 231, certamente applicabile al caso di specie vertendosi in ipotesi di debiti derivanti da transazioni commerciali, non è soggetta a prescrizione quinquennale perché non riguarda obbligazioni periodiche e di durata.

15.

L'eccezione *sub b)*, incentrata sull'omessa costituzione in mora, è infondata poiché dalle stesse allegazioni e produzioni dell'opponente risulta che, per espresso accordo tra le parti (Azienda U.S.L. di Forlì e 3M Italia s.p.a.), era già stato riconosciuto in sede di conclusione dei contratti il diritto del fornitore (oggi fatto valere dal cessionario) ad ottenere gli interessi moratori una volta decorso il novantesimo giorno dalla scadenza del

termine di pagamento (con riguardo alla data standardizzata di cui al motivo di opposizione *sub c)*: v. i documenti prodotti con la prima memoria istruttoria).

Ad ogni modo, trovano applicazione al caso di specie gli artt. 3 e 4, comma 1, d.lgs.9 ottobre 2002, n. 231, mentre è pacifico che il ritardo nell'adempimento non è dipeso dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, nella specie, Azienda U.S.L. di Forlì, ora Azienda US.L. della Romagna (cfr. anche Cass., sez. VI-1, ord. 20 maggio 2021, n. 13763; Cass., sez. VI-2, ord. 31 ottobre 2019, n. 28151; sull'ambito di applicazione e sulle finalità della disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazione commerciali, con particolare riferimento alle ipotesi in cui debitore sia un ente pubblico, v. Cass., sez. III, ord. 22 settembre 2022, n. 3736, par. 4.2., Cass., sez. un., 20 novembre 2020, n. 26496, Cass., sez. II, 19 maggio 2022, n. 16273, par. 3.1.; Cass., sez. III, 2 luglio 2019, n. 17665; sul mancato rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni italiane dei termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, e sull'inadempimento della Repubblica italiana, v. Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 28 gennaio 2020, C-122/18; sull'ambito di applicazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, v. Corte di giustizia dell'Unione europea, nona sezione, 18 novembre 2020, C-299/19).

Il precedente invocato dall'attrice (Cass., sez. I, ord. 16 giugno 2020, n. 11655) non è pertinente, riferendosi esso ad una fattispecie concreta assai risalente nel tempo (v. già il decreto 1 luglio 1986 del Ministero della marina mercantile, seguito da decreto 8 febbraio 1996, primo pagamento eseguito nel gennaio 1995) relativa alla tardiva erogazione di un contributo concesso dal Ministero della marina mercantile a imprese committenti di lavori effettuati nei cantieri nazionali e comunicati ai sensi della l. 10 giugno 1982, n. 361 in tema di credito navale.

Più in generale, non vale all'opponente richiamare precedenti relativi agli interessi (non moratori, ma) compensativi dovuti dagli enti pubblici e fattispecie estranee all'ambito di applicazione del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

16.

I motivi di opposizione sopra riassunti *sub c')* e *c'')* sollevano entrambi la questione relativa al rapporto tra disciplina legale e clausole contrattuali.

16.1.

Come pacifico in atti, e comunque documentalmente provato (si rinvia ai documenti prodotti dall'attrice con la memoria istruttoria n. 1), l'Azienda U.S.L. di Forlì e 3M Italia s.p.a. avevano convenzionalmente stabilito per iscritto, in deroga alle previsioni legali generali di cui agli artt. 4 (Termini di pagamento) e 5 (saggio degli interessi) del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, i criteri per determinare:

i) la decorrenza del termine di novanta giorni (la cui durata non è mai stata contestata ed anzi è alla base dei calcoli elaborati da Banca Intesa) entro il quale eseguire i pagamenti, individuando all'uopo, in conformità alle previsioni di cui ai primi tre commi dell'art. 51, l. regione Emilia-Romagna 29 marzo 1980, n. 22 su termini di pagamento delle forniture («*Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, la unità sanitaria locale è tenuta ad includere la clausola del pagamento delle forniture a novanta giorni dalla data in cui la*

fattura è pervenuta, fatto salvo quanto indicato nel successivo 5 comma del presente articolo e nel precedente art. 49. / Si intendono pervenute: - il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso; - il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso. / La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale della unità sanitaria locale nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. [...]»), una data standardizzata (il giorno 15 del mese, per le fatture pervenute tra il primo e il quindicesimo giorno lavorativo del mese, come da attestazione risultante dall'apposizione del timbro del protocollo generale dell'Azienda USL; l'ultimo giorno del mese, per le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno lavorativo del mese, come da attestazione risultante dall'apposizione del timbro del protocollo generale dell'Azienda USL: si rimanda alle produzioni dell'opponente, dalle quali risultano le date evidenziate dal timbro apposto dal protocollo generale, nonché al prospetto conteggi interessi prodotto dall'opponente come doc. 20),

nonché

ii) il saggio degli interessi moratori, dovuti dal novantunesimo giorno successivo alla data standardizzata di arrivo delle fatture, corrispondente al tasso Euribor 6 mesi aumentato di uno spread pari a punti 0,5, tasso da aggiornarsi due volte all'anno (gennaio e luglio) e da rilevarsi due giorni lavorativi prima della data di decorrenza di ciascun semestre nel quale è emesso il mandato di pagamento della fattura degli interessi, così come pubblicato dal quotidiano "Il Sole - 24 Ore".

16.2.

Sul fatto delle intervenute pattuizioni non è sorta contestazione alcuna e infatti la difesa dell'opposta si è tradotta in una eccezione di nullità, ex art. 7, d.lgs. n. 231/2002, delle clausole invocate dell'opponente, ossia quella relative al *dies a quo* (diverso dalla data di scadenza indicata nelle singole fatture, alla quale invece si riferisce il calcolo elaborato dall'opposta che in comparsa di costituzione chiarisce di aver fatto decorrere gli interessi moratori «dal novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura») e quella relativa al saggio degli interessi moratori.

16.3.

E' opportuno accantonare la questione relativa al primo profilo (*dies a quo*), per esaminare in via preliminare l'altra questione, di maggior peso ai fini della concreta quantificazione del credito azionato da Banca Sistema, riguardante la misura del saggio degli interessi moratori dovuti dall'Azienda U.S.L.

16.4.

Anche alla luce della disciplina applicabile alle transazioni concluse entro il 31 dicembre 2012 (art. 7, d.lgs. 9 ottobre 2022, n. 231) e della linea interpretativa che ravvisa una sostanziale continuità tra i testi con cui nel corso del tempo si è data attuazione a direttive comunitarie (si richiamano i precedenti di legittimità sopra citati), deve concludersi, nel valutare le conseguenze del ritardato pagamento come regolate dai contratti *de quibus*, per la nullità delle clausole contrattuali invocate dall'opponente e secondo le quali, dopo il novantesimo giorno come sopra individuato, gli interessi

moratori sono determinati al tasso Euribor 6 mesi, rilevato nei modi già ricordati, aumentato di uno spread pari a punti 0,5.

Decisiva, in tal senso, e tale da evidenziare la grave iniquità del patto in danno del creditore, la notevolissima differenza tra il saggio convenzionale (che, secondo il prospetto di cui al doc. 20 prodotto dall'opponente è di regola inferiore o poco superiore all'1% e solo in pochissimi casi raggiunge al massimo il valore del 2,125%) e quello legale, in assenza di una giustificazione fondata su ragioni oggettive ed in un contesto che vede termini per il pagamento favorevoli all'Azienda U.S.L. (un tempo di Forlì, oggi della Romagna).

Il raffronto tra il prospetto prodotto dall'attrice (doc. 20) e i calcoli illustrati dalla convenuta già in fase monitoria è più che eloquente, soprattutto laddove ci si soffermi sul tasso (oscillante, salvo errore, tra un minimo dello 0,821% ed un massimo del 2,125%) applicato da Azienda U.S.L., obiettivamente assai inferiore a quello utilizzato nei conteggi elaborati da Banca Sistema.

Nelle conclusioni formulate in subordine l'opponente chiede che, una volta corretti gli asseriti errori di calcolo, il più rilevante dei quali riguarda evidentemente il saggio degli interessi (i lamentati errori relativi al *dies a quo* e al termine finale incidono in misura modesta), il credito dell'opposta sia determinato «*semmai*» nella misura di euro 547,25, quando invece Banca Sistema si afferma creditrice della somma di euro 6.168,27.

E' vero che nei risultati dei diversi conteggi incide non solo il maggiore o minore saggio (convenzionale o legale) degli interessi moratori, ma anche la base su cui quel saggio è applicato (a quanto emerge da un primo esame, Banca Sistema calcola gli interessi sull'importo dovuto per singola fattura comprensivo di IVA) e, in misura verosimilmente minima, l'individuazione del termine iniziale e di quello finale.

Quel raffronto è, comunque, significativo.

Trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio e che d'ufficio può essere dichiarata dal giudice (art. 7, d.lgs. cit.), non vi è motivo di esaminare l'argomento difensivo proposto dall'Azienda U.S.L., secondo cui il creditore cessionario, subentrato unicamente nella titolarità del credito ceduto, non potrebbe eccepire la nullità di clausole contenute nei contratti intercorsi tra Azienda U.S.L. di Forlì (oggi Azienda U.S.L. della Romagna) e 3M Italia s.p.a.

In realtà, nel caso di specie è il debitore ceduto ad opporre le clausole al cessionario (avrebbe potuto fare lo stesso, se ad agire per gli interessi moratori fosse stato il cedente, originario creditore) e la sua posizione non è stata pregiudicata dall'intervenuta cessione, proprio perché è il debitore era parte dei contratti stipulati con 3M Italia ed aveva inserito, traendone un vantaggio, le clausole in esame.

17.

E' opportuno a questo punto pronunciare sentenza non definitiva che, oltre a rigettare le eccezioni di prescrizione e di c.d. inesigibilità, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali in tema di determinazione convenzionale del saggio degli interessi moratori, per riservare al prosieguo l'esame delle questioni ancora aperte, anche perché vi sono punti, in fatto e diritto, da approfondire innanzitutto nel confronto tra giudice e difensori e, ove necessario, con l'ausilio di un consulente tecnico.

Si deve infatti discutere, ad esempio, della base di calcolo degli interessi moratori (diversa nei conteggi proposti dall'una e dall'altra parte, verosimilmente – ma sul punto le contendenti non hanno preso espressa posizione – in ragione dell'IVA, ad esigibilità differita, si legge nelle fatture, calcolata dalla convenuta ma non dall'attrice); condurre una più puntuale analisi della documentazione contrattuale, anche in relazione alla pluralità dei rapporti ed alla disciplina legale applicabile; meglio verificare i criteri utilizzati da Banca Sistema nei propri conteggi, con riguardo alla base di calcolo e alla misura degli interessi moratori, oltre che ai punti già discussi (*dies a quo*, termine finale).

Atteso il valore della causa, e dunque della posta in gioco, e prima di disporre ulteriori attività istruttorie, appare ragionevole sentire in primo luogo i difensori delle parti, anche nella prospettiva di una auspicata definizione amichevole.

In mancanza di un accordo, le spese saranno regolate al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, **non** definitivamente pronunciando nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **rigetta** l'eccezione di prescrizione sollevata da Azienda U.S.L. della Romagna;
- **rigetta** l'eccezione di improcedibilità sollevata da Azienda U.S.L. della Romagna;
- **dichiara** la nullità delle clausole contrattuali che, nei contratti intercorsi tra Azienda U.S.L. di Forlì e 3M Italia s.p.a., stabiliscono in via convenzionale un saggio degli interessi moratori, come meglio illustrato in motivazione, diverso da quello legale;
- **dispone** in ordine alla prosecuzione del processo come da contestuale ordinanza.

Bologna, 5 settembre 2023

Il giudice

Antonio Costanzo